

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
391/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DEL DIFFERENZIALE TRA IL PREZZO UNICO NAZIONALE DI ACQUISTO E I PREZZI DI MERCATO DA APPLICARE ALL'IMPIANTO CET 3 DI TARANTO, ALIMENTATO DA COMBUSTIBILI DI PROCESSO O RESIDUI O RECUPERI DI ENERGIA, PER IL QUALE È STATA RISOLTA ANTICIPATAMENTE LA CONVENZIONE SIGLATA AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2011;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa relazione tecnica;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, PAS 22/09 (di seguito: deliberazione PAS 22/09);
- la lettera di Taranto Energia S.r.l. del 12 luglio 2012, prot. Autorità n. 22274 del 20 luglio 2012, come integrata con la lettera del 7 settembre 2012, prot. Autorità n. 27083 del 7 settembre 2012 (di seguito: lettera del 12 luglio 2012);
- la lettera di Edison S.p.A. del 23 luglio 2012, prot. Autorità n. 22846 del 25 luglio 2012 (di seguito: lettera del 23 luglio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 20, della legge 99/09 ha previsto che l'Autorità “propone al Ministro dello Sviluppo Economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni”;
- l'Autorità ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 30, comma 20, della legge 99/09 trasmettendo al Ministro dello Sviluppo Economico (oggi Ministro dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti), con la deliberazione PAS 22/09, la proposta dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: convenzioni Cip 6);
- l'Autorità, nella proposta trasmessa con la deliberazione PAS 22/09, con particolare riferimento agli impianti di produzione che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, ha evidenziato, tra l'altro, che:
 - in caso di risoluzione anticipata delle convenzioni, la variazione del margine di contribuzione degli impianti di produzione con convenzioni Cip 6 in assenza di compensazioni è funzione delle diverse possibilità di sfruttare le flessibilità che derivano dalla partecipazione al sistema delle offerte e, quindi, di determinare programmi di produzione che riflettano i reali costi variabili degli impianti;
 - alcuni impianti Cip 6/92 sono alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (es. gas siderurgici, tar di raffineria, ecc.); e che le condizioni di utilizzo di tali combustibili hanno effetti non solo per il produttore di energia elettrica ma anche per l'attività industriale a monte;
 - in caso di risoluzione anticipata delle convenzioni si genererebbe, in assenza di specifiche misure di compensazione, in capo agli operatori, con riferimento agli impianti di cui al precedente alinea, ed al sistema un rischio addizionale commisurato alle differenze tra i prezzi di mercato riferiti a ciascuna zona ed il prezzo unico nazionale di acquisto;

- l’Autorità, considerando quanto descritto al precedente alinea, ha quindi proposto, al comma 2.3, dell’Allegato A alla deliberazione PAS 22/09, che per gli impianti di produzione che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto dalla risoluzione anticipata, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A (di seguito: GSE) applichi al titolare della convenzione un corrispettivo determinato dall’Autorità in base all’effettiva produzione di ciascun impianto di produzione e al valore del differenziale tra il prezzo unico nazionale di acquisto e i prezzi di mercato riferiti a ciascuna zona, anche tenendo conto delle possibilità per gli operatori di copertura dal rischio legato al medesimo differenziale.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 2 dicembre 2009, ha definito, ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge 99/09, i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6 in essere alla data dell’1 gennaio 2010 relative agli impianti di produzione:
 - alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
 - assimilati alimentati da combustibili fossili;
- l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2009 ha previsto che, per gli impianti di produzione che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto dalla risoluzione anticipata, il GSE applichi al titolare della convenzione un corrispettivo (di seguito: corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo), positivo o negativo, determinato annualmente dall’Autorità in base all’effettiva produzione di ciascun impianto in ogni anno ed al valore del differenziale tra il prezzo unico nazionale di acquisto e i prezzi di mercato riferiti a ciascuna zona, anche tenendo conto delle possibilità per gli operatori di copertura dal rischio legato al medesimo differenziale, in modo tale che ci sia perequazione con effetti economici non negativi sul sistema;
- l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2009 non ha pienamente recepito quanto proposto dall’Autorità, poiché sono state aggiunte le parole “*in modo tale che ci sia perequazione con effetti economici non negativi sul sistema*”; tali parole, infatti, presuppongono che i corrispettivi a copertura del differenziale di prezzo (positivi e negativi) complessivamente riconosciuti non debbano comportare effetti economici negativi, cioè maggiori oneri, sul sistema.

CONSIDERATO CHE:

- con le lettere del 12 luglio 2012 e del 23 luglio 2012, Taranto Energia S.r.l. ed Edison S.p.A, rispettivamente, in relazione al periodo di propria competenza, hanno trasmesso all’Autorità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a ciascuna sezione da cui è composto l’impianto CET 3 di Taranto, i seguenti dati e informazioni:
 - a) la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta in ogni ora del periodo compreso tra la data da cui ha avuto effetto la risoluzione anticipata

- della convenzione Cip 6 e la data di scadenza originaria della medesima convenzione;
- b) la quantità di energia elettrica immessa in ogni ora del periodo compreso tra la data da cui ha avuto effetto la risoluzione anticipata della convenzione Cip 6 e la data di scadenza originaria della medesima convenzione;
 - c) i rapporti annuali tra l'energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito della convenzione Cip 6 e l'energia elettrica netta complessivamente prodotta registrati nei tre anni solari precedenti l'anno in cui ha effetto la risoluzione anticipata della medesima convenzione;
- dalle lettere sopra richiamate si evince che:
 - per l'impianto CET 3 di Taranto erano state siglate tre convenzioni ai sensi del provvedimento Cip 6/92, una per ciascuna delle tre sezioni da cui l'impianto è composto: la prima con scadenza al 6 novembre 2011, la seconda con scadenza al 20 novembre 2011 e la terza con scadenza al 22 dicembre 2011; e che, pertanto, le scadenze naturali delle convenzioni sono tutte antecedenti al 31 dicembre 2012;
 - le convenzioni di cui al precedente alinea sono state risolte anticipatamente con decorrenza 1 ottobre 2011;
 - l'impianto CET 3 di Taranto era nella titolarità di Edison S.p.A fino al 9 ottobre 2011 ed è nella titolarità di Taranto Energia S.r.l. dal 10 ottobre 2011;
 - Edison S.p.A e Taranto Energia S.r.l., nel periodo sopra richiamato, non hanno usufruito di strumenti di copertura dal rischio legato al differenziale tra il prezzo unico nazionale di acquisto e il prezzo di mercato, come si evince dai risultati di assegnazione dei CCC (copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 pubblicati sul sito internet di Terna;
 - l'impianto CET 3 di Taranto è l'unico per il quale trova applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2009 poiché è l'unico impianto alimentato da combustibili di processo o residui o recuperi di energia per cui la risoluzione anticipata della convenzione Cip 6 ha avuto effetti in data antecedente all'1 gennaio 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare seguito a quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2009, determinando il corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo da applicare all'impianto CET 3 di Taranto, in modo tale che ci sia perequazione con effetti economici non negativi sul sistema;
- prevedere che la regolazione del corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo avvenga nei confronti di Edison S.p.A per il periodo dall'1 ottobre 2011 fino al 9 ottobre 2011 e nei confronti di Taranto Energia S.r.l. per il periodo dal 10 ottobre 2011 fino alla scadenza naturale di ciascuna convenzione Cip 6;
- prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2011 e fino alla data di scadenza di ciascuna convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata:
 - a) la quantità di energia elettrica attribuibile al Cip 6 sia pari, analogamente a quanto previsto all'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 77/08, all'energia elettrica netta complessivamente prodotta in ogni ora moltiplicata per la media aritmetica dei rapporti tra l'energia elettrica ritirata in ogni ora dal

GSE nell'ambito della convenzione Cip 6 e l'energia elettrica netta complessivamente prodotta in ogni ora registrati nei tre anni solari precedenti l'anno in cui ha effetto la risoluzione anticipata. Tale media, sulla base dei dati trasmessi da Edison S.p.A, risulta essere pari a 0,993 per la prima e la seconda sezione, e risulta essere pari a 0,995 per la terza sezione;

- b) il corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo da riconoscere per ogni anno solare sia pari alla sommatoria algebrica del prodotto, calcolato su base oraria, tra la quantità di energia elettrica di cui alla lettera a) e la differenza tra il prezzo unico nazionale di acquisto e i prezzi zonali orari, previsti dall'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06, riferiti alla zona di mercato nella quale è installato l'impianto di produzione oggetto della risoluzione anticipata della convenzione Cip 6.

Secondo il criterio di calcolo appena descritto, per il periodo dall'1 ottobre 2011 fino al 9 ottobre 2011, Edison S.p.A dovrebbe versare 41.060,51 euro e, per il periodo dal 10 ottobre 2011 fino alla scadenza naturale di ciascuna convenzione Cip 6, Taranto Energia S.r.l. dovrebbe ricevere 819.670,11 euro;

- prevedere che, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 2009, al fine di garantire una perequazione con effetti economici non negativi sul sistema, la somma algebrica dei corrispettivi a copertura del differenziale di prezzo, calcolati secondo quanto indicato al precedente alinea, sia complessivamente pari a zero; e che, pertanto, gli eventuali corrispettivi positivi siano erogati ai produttori aventi titolo nei limiti dei corrispettivi negativi complessivamente versati da altri produttori;
- prevedere che, per quanto affermato al precedente alinea, per il periodo dall'1 ottobre 2011 fino al 9 ottobre 2011, Edison S.p.A versi 41.060,51 euro e, per il periodo dal 10 ottobre 2011 fino alla scadenza naturale di ciascuna convenzione Cip 6, Taranto Energia S.r.l. riceva 41.060,51 euro, anziché 819.670,11 euro;
- prevedere che il corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo da riconoscere, qualora positivo, sia erogato dal GSE al produttore entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e che, in caso contrario, sia erogato dal produttore al GSE ovvero trattenuto dai corrispettivi che devono essere erogati ai sensi della risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, secondo modalità definite dal GSE e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento

DELIBERA

1. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, Edison Spa versa al GSE, ovvero il GSE trattiene dai corrispettivi che devono essere erogati ai sensi della risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, secondo modalità definite dal medesimo, il corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo complessivamente pari a:
 - 8.692,49 euro in relazione alla prima sezione da cui è composto l'impianto CET 3 di Taranto;
 - 17.589,16 euro in relazione alla seconda sezione da cui è composto l'impianto CET 3 di Taranto;

- 14.778,86 euro in relazione alla terza sezione da cui è composto l'impianto CET 3 di Taranto,
per un totale di 41.060,51 (quarantunomilasessanta/51) euro;
- 2. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE eroga a Taranto Energia S.r.l. il corrispettivo a copertura del differenziale di prezzo complessivamente pari a 41.060,51 (quarantunomilasessanta/51) euro;
- 3. la presente deliberazione viene trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A, ad Edison S.p.A e a Taranto Energia S.r.l.;
- 4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni